



**COMUNE DI CANTAGALLO**

PROVINCIA DI PRATO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE  
TEMPORANEE A SERVIZIO DI  
ATTIVITA' PRODUTTIVE***

*Approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2008*

*Pubblicato all'Albo Pretorio dal 08 al 23 luglio 2008 e dal 24 luglio al 8 agosto 2008*

*Data di entrata in vigore 9 agosto 2008*

Il Segretario Comunale

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Tipologie

Art. 3 - Rapporto con lo Strumento Urbanistico

Art. 4 - Atti abilitanti alla realizzazione delle strutture temporanee

Art. 5 - Procedure

Art. 6 - Ambito temporale delle autorizzazioni

Art. 7 - Caratteristiche costruttive

Art. 8 - Manutenzione e modifica dei manufatti

Art. 9 - Garanzie

Art. 10 - Sanzioni

## **Art. 1**

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di manufatti a carattere temporaneo a servizio delle attività produttive, cioè quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo ai fini di soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità e quindi, destinate ad essere rimosse non appena vengano meno gli scopi per i quali le stesse sono realizzate, peraltro con caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) tali da garantirne una facile rimozione.

La presente disciplina definisce, al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

## **Art.2**

(Tipologie)

Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento si riferiscono soltanto alle varie tipologie di manufatti di supporto alle attività produttive presenti sul territorio comunale. In via generale si possono ricomprendere fra queste le tettoie appoggiate a terra con pilastri ancorati al suolo mediante sistemi facilmente smontabili, tettoie con sbalzo superiore a ml. 2,50, i tendoni mobili, gli impianti di pesatura dei materiali di lavorazione, le apparecchiature di vario genere e quant'altro è necessario alle attività industriali.

## **Art. 3**

(Rapporti con lo Strumento Urbanistico)

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tecniche e le procedure amministrative alle quali devono essere assoggettate le strutture temporanee a servizio delle attività produttive.

Tali strutture vengono consentite nei seguenti Sistemi e Sottosistemi previsti dal Regolamento Urbanistico vigente:

- *SISTEMA AMBIENTALE – Sottosistema dei Verdi Strutturati –AS1.*
- *SISTEMA INSEDIATIVO – Sottosistema della Residenza ad eccezione delle aree R1 e delle aree per servizi di uso pubblico.*
- *SISTEMA DELLA MOBILITA' – In tutti i Sottosistemi.*

La realizzazione delle strutture oggetto del presente Regolamento è vietata in aree soggette ad inedificabilità assoluta per vincolo archeologico, nelle aree interne alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo, A.N.P.I.L. Alto Carigiola, A.N.P.I.L. Calvana, nelle aree di proprietà Comunale o di altro Ente Pubblico, nelle aree di rispetto assoluto dai corsi d'acqua, nelle aree "A" e "B" previste dalle norme di attuazione del Piano Stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino dell'Arno e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Qualora il R.U. contenga delle puntuali e specifiche prescrizioni, limitazioni, il presente Regolamento non le modifica e pertanto sono fatte salve.

#### **Art.4**

(Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee.)

La collocazione, nel territorio comunale delle costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento, è subordinata alla preventiva autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 5**

( Procedure)

Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee a servizio delle attività produttive, soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi del presente regolamento, deve presentare la documentazione di seguito elencata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cantagallo redatta sull'apposito stampato predisposto dall'Area Tecnica n. 5:

- Istanza in carta legale a firma del richiedente o del proprietario dell'area o in mancanza con l'esibizione del titolo abilitante alla disponibilità dell'area.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla titolarità a richiedere l'Autorizzazione.
- Estratto del Regolamento Urbanistico.
- Estratto di mappa catastale.
- Rappresentazione grafica del manufatto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
- Relazione tecnica illustrativa che descriva l'utilizzo, i materiali e le tecniche costruttive, con la precisa giustificazione delle dimensioni del manufatto oggetto di richiesta in relazione all'uso, la localizzazione e le caratteristiche in relazione all'inserimento ambientale.
- Documentazione fotografica dei luoghi.
- Specifico atto di impegno fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, predisposto dall'Area Tecnica n. 5, a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione ovvero qualora le condizioni

iniziali relative all'istanza vengano meno, il manufatto temporaneo e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, il Responsabile dell'Area Tecnica n. 5, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi dello specifico parere della Commissione Edilizia Comunale.

## **Art.6**

(Ambito temporale delle autorizzazioni)

Le costruzioni temporanee sono autorizzate, normalmente, per un periodo non superiore a tre anni, salvo diversa e specifica prescrizione da inserire nell'atto autorizzativo da rilasciare.

L'autorizzazione indica comunque il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree, nonché eventuali controlli da effettuare periodicamente.

Le autorizzazioni possono essere rinnovate, su richiesta dell'interessato, previa verifica del permanere delle condizioni ritenute necessarie al rilascio.

L'autorizzazione è sempre rilasciata con la condizione che, nel momento in cui questa abbia termine, o decada, o comunque vengano a mancare le condizioni per la sua validità e per il mantenimento in essere di quanto autorizzato, il Titolare provveda a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando pregiudizio a diritti od interessi generali dal permanere del manufatto; per tali sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può essere pertanto disposta, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi.

L'autorizzazione decade qualora non permangano le condizioni iniziali che hanno consentito il rilascio ed è revocata qualora, da controlli effettuati risultino difformità nell'uso e nelle caratteristiche del manufatto.

## **Art. 7**

(Caratteristiche costruttive)

Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento, comunque devono essere installate in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, alla normativa Igienico-Sanitaria vigente, al Codice della Strada, non devono interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta e non devono creare alcun impedimento al traffico veicolare o pedonale.

Devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- devono essere realizzate con strutture che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità, in materiale leggero, in linea generale di tipo ligneo o metallico;
- nella loro collocazione e nelle caratteristiche visive del manufatto, deve essere assicurata la maggior attenuazione possibile del loro impatto ambientale e paesaggistico;
- devono ritenere dimensioni giustificate, dal tipo di attività a cui sono destinate;
- devono essere ancorate al suolo con modalità tali da essere facilmente removibili e non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
- non devono ritenere dimensioni maggiori degli edifici produttivi esistenti.

### **Art. 8**

(Manutenzione, modifica dei manufatti)

Qualsiasi tipologia di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento Edilizio.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato o autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

### **Art. 9**

(Garanzie)

In relazione alla entità o consistenza delle opere, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, dovrà essere prodotta specifica garanzia finanziaria, polizza assicurativa o fidejussione bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

A tal fine dovrà essere presentata una perizia di stima sull'entità e sul costo della rimozione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi originario.

L'importo della garanzia finanziaria sarà uguale a quello derivante dalla perizia presentata a corredo dell'istanza maggiorato del 30%.

Lo svincolo della garanzia finanziaria sarà autorizzato dall'Area n°.5 con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

### **Art10**

(Sanzioni)

Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzativo o dal presente Regolamento sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui al Titolo VIII della L.R. 1/2005.

In tal caso, il Comune provvederà ad incamerare la garanzia prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.